

Avv. ANDREA REGGIO d'ACI  
00136 Roma - Viale delle Medaglie d'Oro, 122  
Tel. 063214152 - Fax 063211370  
pec: andreareggiodiaci@ordineavvocatiroma.org

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**- ROMA**

**RICORSO**

dei sigg.ri **Bengasi Battisti** (C.F. BTTBGS59B15C988X), **Livio Martini** (C.F. MRTLVI73Co6C988M) e **Paola Troncarelli** (C.F. TRNPLA65C66C988K) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Reggio d'Acì del Foro di Roma (C.F. RGGNDR74R2oL378M) e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro 122 (Tel. 06-3214152; Fax 06-3211370; P.E.C. [andreareggiodiaci@ordineavvocatiroma.org](mailto:andreareggiodiaci@ordineavvocatiroma.org)), come da procura a margine del presente atto,

**contro**

**il Comune di Corchiano (VT)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Piazza del Bersagliere 1 - 01030 Corchiano VT;

**e, per quanto occorra, notiziandone**

- **Pietro Piergentili**, Via Lorenzo da Viterbo n.2, 01030 Corchiano (VT);
- **Loriana Montanini**, via Vincenzo Cardarelli n. 6, 01030 Corchiano;
- **Paola Parroni**, Via Giacomo Puccini n.2/a, Bracciano (RM);

**per l'annullamento,**

**previa adozione delle opportune misure cautelari ex art. 55 cpa,**

- della delibera del consiglio comunale del Comune di Corchiano n.45 del 23.12.2016, pubblicata in data 27.1.2017 e divenuta esecutiva il 7.2.2017, recante l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con richiesta di accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-bis ter e quater del D.lgs 267/2000, comprensiva dei relativi Allegati e in particolare della Relazione del Revisore dei Conti Dott.ssa Paola Parroni n. prot. 8338 del

**COPIA**

**PROCURA**

Noi sottoscritti deleghiamo l'Avv. Andrea Reggio d'Acì del Foro di Roma a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio avanti il T.A.R. del Lazio, conferendogli ogni più ampio potere di legge inerente il mandato, ivi compreso il potere di presentare ricorso principale o incidentale, atto di intervento, comparsa di costituzione, di proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, sollevare eccezioni, transigere, rinunciare all'azione, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, incassare somme e disporre quietanza. Autorizziamo il trattamento dei nostri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ed eleggiamo domicilio presso lo studio del suddetto Avvocato in Roma, Viale Medaglie d'Oro 122

F.To.

*Paola Troncarelli*

*Piergentili Piergentili*

*Livio Martini*

Sono autentiche le firme

Avv. Andrea Reggio d'Acì

*Andrea Reggio d'Acì*

12.12.2016, della relazione dell'Assessore al Bilancio del 23.12.2016 e della relazione n. prot. 8620 del medesimo 23.12.2016 del Responsabile del Servizio Finanziario;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché sconosciuto, ivi compresa per quanto occorra della lettera n. prot. 8529 dd. 20.12.2106 di convocazione dell'assemblea per il giorno 23.12.2016 (ore 11.00) e della relativa e-mail di trasmissione del Sindaco inviata il giorno 20.12.2016 alle ore 12.59.

\*\*\*\*\*

### **FATTO**

**1.** La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, nell'ambito dei poteri di verifica contabile degli Enti Locali previsti dagli artt. 148 e 148-bis del D.lgs 267/2000, nel 2015 aveva invitato tutti gli organi di revisione contabile di tutti i comuni del Lazio a produrre le relazioni di cui all'art.1 comma 166 della L. 266/2005 entro il termine il ultimo del 9.12.2015.

**2.** Il Revisore contabile del Comune di Corchiano ha trasmesso alla Corte dei Conti solo nel febbraio del 2016 una relazione sul rendiconto 2014, senza mai inviare le relazioni relative agli anni 2012 e 2013. La Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti ha quindi invitato più volte formalmente il Revisore del Comune di Corchiano all'invio delle relazioni richieste, ma senza esito.

**3.** Vista la mancata collaborazione del Revisore dei Conti del Comune la Sezione Regionale di Controllo del Lazio della Corte dei Conti ha quindi avviato l'istruttoria con nota n. 2392 del 19.3.2016 ed ha provveduto a valutare comunque i dati del predetto Comune relativi ai rendiconti 2012, 2013 e 2014, incrociando, per quanto possibile, le risultanze riportate sul sistema

informatico Sirtel.

4. Da tale verifica sono emerse alcune criticità in relazione alle quali la Corte dei Conti ha chiamato il Comune a rendere chiarimenti in contraddittorio in occasione dell'adunanza pubblica del 7.9.2016, alla quale hanno partecipato l'attuale Sindaco Paolo Parretti ed il Responsabile dell'area finanza Dott.ssa Loretta Todini.

5. All'esito di tale adunanza del 7.9.2016 la Sezione Controllo del Lazio della Corte dei Conti ha assunto la deliberazione 111/2016/PRSP del 24.10.2016 con la quale ha stigmatizzato le omissioni e la mancata collaborazione dell'Organo di Revisione del Comune di Corchiano, chiedendone la revoca dall'elenco istituito presso il Ministero dell'Interno e segnalandone il relativo nominativo al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Viterbo; nel merito ha invece mosso una serie di segnalazioni e con riferimento solo ad una limitata parte di queste (rilievi rubricati con i n.. 5, 6 e 9) ha disposto ai sensi dell'art. 148-bis del D.lgs 267/200 che l'Ente "provveda all'adozione delle opportune misure correttive indicate in motivazione, dandone tempestiva comunicazione a questa Sezione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione", trasmettendo la delibera così assunta al Sindaco di Corchiano, al relativo Organo di Revisione Contabile, oltre che al Ministero dell'Interno e all'Ordine dei Commercialisti di Viterbo per l'avvio dell'azione disciplinare.

5. Alla luce della suddetta richiesta il nuovo Organo di Revisione Contabile del Comune di Corchiano, Dott.ssa Paola Parroni, anziché assecondare quanto richiesto dalla Sezione Controllo per il Lazio della Corte dei Conti, ha ritenuto, forse in ragione della preoccupazione di essere personalmente coinvolta, di confezionare un documento datato 12.12.2016 (poco prima quindi della

scadenza dei 60 giorni assegnati) intitolato *“Referto all’Organo Consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti Organi Giurisdizionali ai sensi dell’articolo 239 lettera e) del d.lgs 267/2000”* trasmesso anche alla Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti, oltre che agli organi consiliari del Comune.

In tale documento del 12.12.2016 il nuovo Organo di Revisione, anziché indicare le misure correttive da assumere secondo quanto aveva richiesto la Sezione Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, ha formulato una vera e propria denuncia alla Procura della Corte dei Conti per il Lazio nei confronti di tutti gli uffici e gli organi del Comune, ivi compreso l’attuale Sindaco, contestando, da una parte, una supposta mancata collaborazione da parte dei *“Responsabili dei servizi dell’Ente”* e, d’altra parte, la lentezza con cui lo stesso attuale Sindaco le avrebbe inviato (solo con PEC del 21 settembre 2016) copia di alcuni atti di pignoramento e di precedenti transazioni asseritamente assunte *“in violazione dell’art.191 del TUEL”*.

La denuncia della Dott.ssa Parroni si chiude con le seguenti richieste:

*“Si richiama cui, quindi, tanto l’opportunità quanto la necessità di attivare quanto prima, e senza ulteriore indugio, da parte del consiglio comunale la “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale””.*

*Inoltre Voglia il consiglio comunale accertare eventuali responsabilità amministrative contabili nei riguardi non solo del personale dipendente del Comune ma anche dei precedenti amministratori che, con dolo o colpa, hanno cagionato nel tempo danni economici e finanziari all’ente con il loro comportamento negligente, imprudente non conforme ai sani principi gestione finanziaria amministrativa.*

*Da quanto sopra esposto segnalo alla Procura Regionale della corte dei conti*

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 239 lettera del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 52 "obbligo di denuncia di danno è onere di segnalazione" del decreto legislativo 174 del 2016 violazioni ripetute delle norme di finanza pubblica riservandosi di individuare, quanto prima, successivi atti presunti responsabili delle relazioni commesse, indicando la quantificazione del danno".

6. Con e-mail delle ore 12.59 del 20/12/2016 il Sindaco del Comune di Corchiano ha trasmesso ai consiglieri comunali, tra cui gli odierni esponenti, la nota protocollo n.8529 del 20/12/2016 recante la convocazione per il successivo giorno 23.12.2016 ore 11.00 del Consiglio Comunale, con un articolato e oggettivamente complesso ordine del giorno dal seguente tenore:

1. *Ratifica deliberazione giunta comunale numero 79/2016 - variazione di bilancio (n. 5 e 6)*
2. *APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011*
3. *Approvazione nuovo regolamento sui controlli interni del Comune di Corchiano*
4. *Presenza d'atto della deliberazione della Corte dei Conti sez. di Controllo per il Lazio n.11/2016PRSP e avvio della procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale con richiesta di accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli EE.LL ai sensi dell'art. 243 bis, ter e quater D.lgs 267/2000.*

*Si fa presente che i documenti relativi agli affari da trattare sono a disposizione dei sigg.ri consiglieri presso la segreteria comunale nei termini previsti dal regolamento del Consiglio Comunale".*

7. Per quanto riguarda, in particolare, la delibera relativa al punto n.4 dell'ordine del giorno, che qui più interessa, rileva il fatto che l'unico documento depositato presso la segreteria comunale era proprio la denuncia della Dott.sa Parroni del 12.12.2016, sopra richiamata.

8. Durante la seduta del consiglio comunale del 23.12.2016 il Sindaco, nella qualità di presidente dell'Assemblea, ha letto una relazione dell'Assessore al Bilancio datata 23.12.2016, che è stata poi allegata alla delibera n.45/2016.

Nella parte iniziale di tale relazione l'Assessore così introduce il tema di discussione: *«Oggi siamo chiamati ad esprimersi sulla richiesta grave, ampiamente ponderata e verificata, pervenuta a questo Consiglio Comunale dal Revisore Unico, Dott.ssa Paola Paroni, la quale ritiene "necessarie urgenti, al fine di ristabilire gli equilibri finanziari e di cassa presenti e futuri, ricorrere all'unico strumento oggi a disposizione da questa amministrazione per evitare il possibile dissesto finanziario". Il Revisore Unico pertanto chiede a questo Consiglio di accedere con urgenza senza ulteriore indugio, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243 bis del TUEL a salvaguardia delle pubbliche Amministrazioni».*

Rileva inoltre il fatto che l'Assessore al Bilancio nella sua relazione del 23.12.2016 ricollega la decisione di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243-bis del TUEL all'operato della precedente amministrazione, accusandola esplicitamente di non essersi mai assunta *«quelle responsabilità che sicuramente andavano prese molto tempo prima, come da me più volte avanzato alla precedente amministrazione, quando ancora le possibilità per cambiare rotta erano ancora molteplici e fattibili».*

Leggendo il testo della medesima delibera 45/2016 emerge che anche il Sindaco, in armonia con l'accusa lanciata alla precedente amministrazione dall'attuale Assessore al Bilancio, è intervenuto per addebitare la assumenda eccezionale scelta di accedere all'istituto di cui all'art. 243-bis del TUEL alla precedente gestione che non avrebbe consentito all'attuale "... la possibilità di amministrare" (pag.2 della delibera).

9. Emerge inoltre, sempre della pagina 2 della delibera 45/2016, che nel corso della riunione "Il Segretario Comunale evidenzia questo consiglio che in data odierna con protocollo n.8620 il Responsabile Servizio Finanziario ha depositato una relazione la quale sottolinea di non avere elementi per rilasciare, in relazione alla delibera in oggetto, i pareri di regolarità tecnica contabili in senso favorevole o non favorevole".

In realtà, se si analizza la relazione del 23.12.2016 del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Todini (allegata alla medesima delibera n.45/2016), ci si può avvedere del fatto che l'analisi svolta è ben più approfondita di quella che è stata sminuita in poche parole a verbale dal Segretario Comunale.

Rileva qui in particolare il fatto che nella sua relazione dd. 23.12.2016 (allegata alla medesima delibera n.45/2016) il Responsabile del Servizio Finanziario, dopo aver ricordato che la funzione dell'istituto di cui all'art.243bis del TUEL impone la predisposizione di un piano di riequilibrio finanziaria della durata massima di dieci anni, abbia osservato quanto segue in relazione alla richiesta delle Revisore Unico:

- *"non risulta una puntuale ricognizione da parte dei singoli Responsabili di Servizio che permetta la relativa quantificazione dei fattori di squilibrio nonché di situazione da poter eventualmente*

*ricondere nell'alveo di debiti fuori bilancio da riconoscere di cui all'articolo 194 del TUEL;*

- *dall'ultimo consuntivo approvato (esercizio 2015) non risultano particolari situazioni di deficit varietà tali da evidenzia lo squilibrio strutturale del bilancio ;*
- *nell'ultimo consuntivo approvato (esercizio 2015) non è stata accertata superamento dei parametri di deficitarietà previsti dall'apposito DM né un disavanzo di amministrazione;*
- *sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del consuntivo 2015 l'Organo di Revisione contabile ha rilasciato parere favorevole senza far emergere o paventare particolari situazioni di deficitarietà tali da evidenzia uno squilibrio strutturale del bilancio;*
- *sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e di contestuale verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016 e di assestamento generale, ai sensi degli articoli 175 comma 893 del decreto legislativo numero 267 del 2000 il revisore unica rilasciato parere favorevole con verbale numero 2 in data 25/7/2016 dove non venivano rilevate situazione di deficit varietà tali da evidenziare uno squilibrio strutturale di bilancio”.*

Alla luce di tali rilievi – rilievi che evidentemente meritavano una risposta in quanto evidenziavano una carenza istruttoria ed una oggettiva contraddittorietà nell'operato del Revisore Unico del Comune che aveva (illegittimamente come si vedrà) avanzato la proposta di delibera in esame – nonché considerate le precedenti difformi richieste che la Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Lazio aveva invece avanzato al Comune con la sua deliberazione numero 111 del 2016, il Responsabile del Servizio Finanziario

nella medesima relazione del 23.12.2016 ha precisato “che non è stata sottoposta con congruo anticipo la proposta di cui in oggetto per la posizione dei prescritti pareri, vista la complessità delle valutazioni che si rendono necessarie per la delicatezza della procedura”, considerato anche che *“la procedura per sua natura impegnerà lente misure correttive restituire per molti anni, potendo cagionare restrizioni ripercussioni su tutta la comunità”*, nonché *“risultando, al momento del tutto carenti di precisi elementi per quantificare i fattori di squilibrio”*.

Solo in questo senso il Responsabile del Servizio Finanziario ha in definitiva concluso il suo documento dd. 23.12.2016 manifestando al consiglio comunale di non trovarsi *“nelle condizioni di rilasciare i pareri richiesti”*.

**10.** Dal testo della medesima delibera n.45/2016 emerge anche che gli interventi in assemblea del consigliere Battisti e Martini, se da una parte hanno avuto ad oggetto la richiesta di un accertamento con i canoni della certezza dei presunti debiti fuori bilancio, hanno in definitiva sollecitato entrambi l'approvazione della sola parte della proposta che riguardava la presa d'atto delle richieste avanzate dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti, *“... ma di rinviare la procedura del riequilibrio in data da destinarsi a seguito di maggior approfondimento”* (così Battisti sub pag.2 della delibera; nello stesso senso Martini sub pag.3 della delibera).

**11.** Ciò nonostante la delibera 45/2016 è stata in definitiva approvata con 9 voti favorevoli e 4 contrari nella interezza della originaria proposta avanzata dal Revisore Unico. Ciò sulla base della sintetica seguente motivazione, che emerge dalla lettura della pagina 6 del testo della delibera medesima:

*“Considerato:*

- *che la situazione debitoria dell'Ente non può essere ripianata con le*

*procedure di cui gli articoli 193 e 194 del TUEL;*

- *dato atto inoltre che revisore dei conti ampiamente esplicitato le ragioni di forte criticità che rendono opportuna necessaria l'adozione della presente deliberazione;*
- *dato atto che ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 243 bis del TUEL;*

*Ritenuto pertanto che la situazione economico finanziaria del comune di cortigiano presente requisiti di criticità tali da rendere inevitabile il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D.lgs 267/2000"*

**12.** Rileva anche il fatto che, nel dispositivo della medesima delibera 45 del 2016, il consiglio comunale, oltre a prendere atto della delibera della Sezione Controllo della Corte dei Conti n.111/2016 (punto 2) ed oltre ad approvare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del TUEL (punto 4), al punto 5 del dispositivo ha anche contraddittoriamente deliberato di "... Dare indirizzi responsabili delle aree di effettuare la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 del TUEL" e al punto 6 "di dare indirizzo all'ufficio tecnico comunale di provvedere alla ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare".

**13.** La delibera di consiglio comunale n. 45/2016 è stata poi pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune dal 27 gennaio all'8 febbraio 2017.

**14.** Va segnalato infine anche il fatto che, nel corso della medesima assemblea del consiglio comunale del 23 dicembre 2016, come emerge anche dall'ordine del giorno trasmesso dal Sindaco con email del 20 dicembre 2016 (ore 12.59), sono stati anche cumulativamente trattati e poi in definitiva approvati:

- con la delibera numero 44/2016 il nuovo Regolamento sui controlli

interni del Comune di Corchiano, in aderenza a quanto aveva richiesto la Sezione Controllo per il Lazio della Corte dei Conti al punto 12 della sua delibera numero 111/2016;

- con la delibera numero 43/2016 il nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi dei sistemi contabili di quel decreto legislativo numero 118 del 2011;
- con la delibera numero 42/2016 è stata invece ratificata la delibera di Giunta numero 79 del 29/11/2016 concernente una variazione del bilancio 2016.

Quelle appena elencate sono delibere di assoluto rilievo che, pur non impugnate con il presente atto, devono essere necessariamente prese in considerazione anche al fine di dimostrare per un verso la oggettiva importanza della riunione del consiglio comunale del 23.12.2016, che meritava un preavviso adeguato; e per altro verso la contraddittorietà della scelta invece assunta dal consiglio comunale con l'ultima delibera approvata nel corso della seduta del 23 dicembre 2016 ossia con la delibera numero 45/2016, qui oggetto di gravame.

\*\*\*\*

Gli esponenti agiscono con il presente ricorso nella triplice qualità: **a)** di consiglieri comunali lesi ed impediti nell'esercizio delle loro funzioni (Consiglio di Stato, Sez. V, n.4892/2012); **b)** di precedenti amministratori lesi direttamente, anche nella loro reputazione ed immagine, dalla delibera (cfr. sul punto TAR Lazio, Latina, sentenza n. 239/2005) laddove, anche attraverso i coevi interventi dell'attuale Sindaco e dell'Assessore al Bilancio, è stata attribuita direttamente alla precedente amministrazione la responsabilità della scelta di accedere all'istituto di riequilibrio di cui all'art. 243-bis del TUEL,

addirittura con denuncia degli stessi alla Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti, in supina adesione alle richieste del Revisore dei Conti; **c)** di cittadini del Comune di Corchiano lesi direttamente dalla frettolosa e non adeguatamente ponderata scelta di accesso dell'Amministrazione Civica all'istituto di cui all'Art 243-bis del TUEL, il quale impone la presentazione di un piano di rientro della durata massima di 10 anni, con aumento immediato delle aliquote e delle tariffe, riduzione obbligata e progressiva del personale dirigente e di comparto, nonché soprattutto delle spese per prestazione di servizi essenziali e non essenziali (cfr. sempre TAR Lazio, Latina, sentenza n. 239/2005).

In virtù di questa triplice qualità, come si dirà più avanti, gli esponenti si ritengono legittimati all'impugnazione sotto ogni profilo della delibera di consiglio comunale n.45/2016, che è illegittima e gravemente lesiva dei loro interessi e diritti e va annullata per i seguenti

#### MOTIVI

**1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del D.lgs 267/2000 e dell'art.8 della Statuto Comunale.**

La delibera numero 45 del 2016 è stata assunta in modo frettoloso, nell'ambito di una assemblea convocata in sessione straordinaria dal Sindaco per le ore 11.00 del 23.12.2016 con e-mail inviata alle ore 12:59 del giorno 20 dicembre 2016, alla quale era allegata la nota protocollo 8529 dello stesso 20/12/2016, recante un complesso e articolato ordine del giorno avente ad oggetto una variazione di bilancio, l'approvazione di ben due nuovi Regolamenti e l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL.

Anche volendo prescindere dalla avvenuta violazione del comma 5

dell'articolo 8 dello Statuto comunale, il quale prevede espressamente che la consegna dell'atto di convocazione dell'assemblea (e non il mero invio via mail) "*nel domicilio eletto nel territorio del comune ... deve risultare da dichiarazione del messo comunale*", si ha ragione di ritenere che lo scarso tempo messo a disposizione degli esponenti per lo svolgimento delle loro funzioni di consiglieri (sicuramente inferiore al termine minimo di tre giorni liberi cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 7.2.2014 n.3966; *idem* TAR Campania, Salerno, n.744 del 26.6.2003) – tanto più in considerazione del complesso ed articolato ordine del giorno di cui alla nota prot. 8529 del 20.12.2016, nel quale sono state compresi affari di estrema rilevanza ed aventi ad oggetto tematiche (ad es. sulla variazione di bilancio) che non erano nemmeno tutte trattabili in sessione straordinaria secondo quanto previsto dall'art.8 comma 2 del medesimo Statuto Comunale – abbia inciso sulle prerogative istituzionali loro riconosciute dall'articolo 43 del TUEL.

Occorre ricordare infatti che "*l'avviso di convocazione delle sedute consiliari è lo strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell'organo consiliare, consentendo ai consiglieri comunali, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle riunioni dell'assise cittadina, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa dell'ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo sull'organo esecutivo. In tal senso non è sufficiente che l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso*

*temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole. E' significativo in tal senso ricordare che l'art. 125 del Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148 (abrogato dall'art. 28, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265, a decorrere dall'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla stessa legge) prevedeva in tema di convocazione dei consigli comunali che, per le convocazioni urgenti, l'avviso col relativo elenco (degli oggetti da trattare) fosse "consegnato" al consigliere comunale almeno 24 ore prima (in modo simile si esprime peraltro anche il quarto comma 4 dell'articolo 44 del Regolamento del consiglio comunale di Cerignola): il termine consegnare, al di là di ogni ragionevole dubbio, indica la effettiva conoscenza o quanto meno la sicura conoscibilità dell'avviso stesso (e del relativo ordine del giorno) da parte del consigliere comunale" (così Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 4892 del 14.9.2012).*

È quindi evidente che nel caso di specie gli esponenti sono stati impediti nell'esercizio effettivo e consapevole delle loro funzioni con riferimento a scelte fondamentali dell'Ente tra cui, in particolare, quella di cui al punto numero 4 dell'ordine del giorno, relativamente all'accesso alla procedura di cui all'articolo 243 bis del TUEL, che poi è confluita nella delibera numero 45/2016.

Né si può dire che nel caso di specie la avvenuta partecipazione all'assemblea del 23.12.2016 da parte degli esponenti impedisca loro di poter sollevare ora questioni poiché, come emerge dallo stesso testo della delibera 45/2016 qui impugnata, gli interventi dei medesimi in assemblea sono stati incentrati proprio nel senso di invocare un maggior approfondimento della questione con acquisizione delle necessarie informazioni e con un rinvio di

ogni decisione sul punto, in perfetta coerenza con la censura qui dedotta.

\*

**2. Incompetenza; Violazione e falsa applicazione dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 e dell'art.6 commi 6 e 7 del Regolamento del Consiglio Comunale; Violazione e falsa applicazione dell'art.49 comma 4 del D.lgs 267/2000; Eccesso di potere per difetto di motivazione.**

La delibera 45/2016 è stata assunta sulla base di una proposta che è nella sostanza e nella forma riferibile al solo Revisore dei Conti Dott.sa Parroni, come emerge anche dalla relazione dell'Assessore al Bilancio datata 23.12.29016 allegata alla deliberazione medesima (cfr. il passo iniziale in cui l'Assessore rileva «*Oggi siamo chiamati ad esprimersi sulla richiesta grave, ampiamente ponderata e verificata, pervenuta a questo Consiglio Comunale dal Revisore Unico, Dott.ssa Paola Paroni, ... . Il Revisore Unico pertanto chiede a questo Consiglio di accedere con urgenza senza ulteriore indugio, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243 bis del TUEL a salvaguardia delle pubbliche Amministrazioni*»).

Si ha ragione di ritenere, tuttavia, anche alla luce dell'articolo 239 del TUEL, che non spettasse al Revisore il compito di avanzare od istruire una qualsivoglia proposta di delibera di consiglio comunale.

L'articolo 6 comma 7 del Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce infatti espressamente che “gli uffici comunali, sotto la responsabilità del segretario comunale, provvedono alla istruttoria delle proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta, del Sindaco e degli Assessori”. Il precedente comma 6 dell'art. 6, a propria volta, richiede che “le proposte di deliberazione a contenuto dispositivo devono essere formalizzate

almeno negli elementi indispensabili per una adeguata comprensione sia della motivazione che del dispositivo e non possono essere poste in votazione se non unite, previa istruttoria e nei limiti in cui siano necessari, con i pareri prescritti dall'articolo 53 della legge 8/6/90 da numero 142".

Il procedimento di approvazione della delibera 45/2016, dunque, è viziato in radice, non essendo stata supportata - e di conseguenza resa disponibile ai consiglieri comunali (tardivamente) convocati - la relativa proposta da alcuno degli Uffici Tecnici comunali, né essendo possibile attribuire all'Organo di Revisione Contabile, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 239 del TUEL, il potere di sostituirsi agli organi politici o tecnici del Comune per avanzare od istruire proposte di delibera per il consiglio comunale.

Il vizio sopra denunciato risulta confermato dall'unico documento che era allegato alla proposta di delibera di cui al n.4 dell'o.d.g. ossia da ciò che poi nella delibera 45/2016 è stato qualificato come "il Referto del revisore dei conti Dott.ssa Paola Parroni protocollo 8338 del 12/12/2016". Si tratta in effetti di un documento che:

- a) da un punto di vista formale è stato espressamente assunto in data 12.12.2016 dal Revisore ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera e del TUEL ("*referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità*") e, quindi, non poteva di certo costituire il supporto tecnico o istruttorio della proposta.
- b) da un punto di vista sostanziale costituisce una vera propria denuncia di tutti gli organi dell'Amministrazione, **ivi compreso**

l'attuale Sindaco, alla Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti, giustificata non tanto da una accertata esistenza di una situazione di grave squilibrio finanziario, quanto piuttosto dalla supposta mancata collaborazione o dal supposto omesso accertamento di presunti debiti fuori bilancio da parte degli Uffici Tecnici; il che avrebbe dovuto in realtà condurre il Revisore alla richiesta di accertamento e verifica dei medesimi e non di certo alla richiesta dell'avvio "al buio" di una procedura così rilevante come quella di cui all'articolo 243 bis del TUEL.

Le carenze formali e sostanziali del "*Referto del revisore dei conti Dott.ssa Paola Parroni protocollo 8338 del 12/12/2016*" che era l'unico documento allegato alla proposta di delibera 45/2016 hanno irrimediabilmente inciso sulla possibilità degli esponenti di poter esercitare a ragion veduta le proprie funzioni a riguardo del punto numero 4 di cui all'ordine del giorno, il quale prevedeva innanzitutto la presa d'atto della delibera 111/2016 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, che però non era nemmeno allegata alla proposta di delibera 45/2016 e che oltretutto non conteneva alcuna richiesta all'Amministrazione Civica di Corchiano di deliberare lo stato di pre-dissesto ai sensi dell'art.243-bis del D.lgs 267/2000.

La natura repentina ed improvvisata della assemblea consiliare del 23.12.2016 risulta del resto confermata anche dal fatto che, come pure emerge dal testo della delibera 45/2016, soltanto nella stessa giornata del 23 dicembre 2016 il Responsabile del Servizio Finanziario (esso sì Ufficio Tecnico del Comune) ha depositato una propria relazione n. prot. 8620 alla proposta di delibera con riferimento alla quale, non solo ha contestato la irrisoria

tempistica concessa per l'espressione del parere di sua competenza ("non è stata sottoposta con congruo anticipo la proposta di cui in oggetto per l'apposizione dei prescritti pareri, vista la complessità delle valutazioni che si rendono necessarie per la delicatezza della procedura"), ma ha anche rappresentato la necessità di maggior approfondimento "risultando al momento del tutto carenti ed imprecisi gli elementi per quantificare i fattori di squilibrio". Ed ha evidenziato la oggettiva contraddittorietà della valutazione resa dall'Organo di Revisione, il quale in precedenza:

- in data 25/7/2016 aveva rilasciato parere favorevole sulla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2016, senza rilevare alcuna situazione di deficit tale da rendere necessaria la procedura di cui all'art. 243-bis del D.lgs 267/2000;
- mentre con riferimento alla proposta di cui al n. 1 del medesimo ordine del giorno del 20.12.2016 (confluita nella delibera di c.c. 42/2016 del medesimo 23.12.2016 avente ad oggetto la ratifica della delibera di Giunta n. 79/2016), aveva depositato una parallela relazione nella quale aveva espresso invece parere favorevole ad una modifica di bilancio per oltre euro 94.000,00, rilevando soltanto in via dubitativa ed ipotetica uno squilibrio finanziario: "Rilevate potenziali criticità finanziarie che potrebbero determinare situazioni di forte tensione finanziaria che si riverbererebbero negativamente sugli attuali equilibri precari del bilancio finanziario dell'ente e con ogni prevedibile ripercussione negativa sugli equilibri futuri dell'ente, in tale siffatta situazione si stanno verificando possibili soluzioni di natura finanziaria tra cui l'istituto del pre-dissesto previsto dall'articolo 243 bis del TUEL".

Dunque emerge anche che, al vizio genetico di incompetenza dell'Organo di Revisione alla cura della proposta o dell'istruttoria di una delibera di consiglio comunale, si è poi aggiunta, a valle della discussione svoltasi in seno all'Assemblea il 23.12.2016, anche l'omessa considerazione dell'unico parere espresso da un Ufficio Tecnico che chiedeva un maggior approfondimento, con violazione anche dell'articolo 49 comma 4 del TUEL, il quale come è noto impone al consiglio di motivare il superamento del parere del Responsabile dell'Ufficio di riferimento.

\*

**3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 243-bis del D.lgs 267/2000 in relazione all'art. 43 del D.lgs 267/2000 e all'art.8 dello Statuto Comunale; Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.**

Per meglio comprendere la natura improvvisata dell'assemblea del 23/12/2016 e della coeva assunzione della delibera n.45/2016, nonché per dimostrare l'assoluta inadeguatezza dell'unico documento (il c.d. "Referto del revisore dei conti Dott.ssa Paola Parroni protocollo 8338 del 12/12/2016") allegato alla relativa proposta e messo a disposizione dei consiglieri unitamente all'ordine del giorno è necessario ricordare quali sono i presupposti per la delibera dello stato di pre-dissesto previsto dall'art.243-bis del D.lgs 267/2000.

La norma in questione stabilisce nel suo comma 1 che *"I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a*

*superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo”.*

E' dunque necessario, in primo luogo, che *“sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”* e che sia stata accertato che le misure di cui gli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio.

E cosa dice sul punto il Revisore nell'unico documento allegato alla proposta di delibera?

Confessa innanzitutto di non avere alcuna contezza della reale situazione di bilancio, attribuendone peraltro la colpa agli Uffici del Comune: *“Si rappresenta che il lavoro è stato ed è ancora rallentato dall'inosservanza dei termini concordati con cui gli uffici per l'elaborazione esaustiva dell'informazione documenti richiesti dati assolutamente necessari per 1 corretta valutazione delle diverse problematiche dell'ente. Circostanza, quest'ultima che non consente la sottoscritta di essere messa nella giusta condizione di verificare la documentazione necessaria a poter comprendere pienamente in maniera attendibile e corretta i presupposti tecnico giudici contabili posti a fondamento delle richieste”.*

Quindi, in buona sostanza, è lo stesso Revisore che, proprio nel documento allegato alla proposta di delibera di pre-dissesto, afferma di non avere la possibilità di comprendere pienamente la situazione di bilancio; l'esatto contrario di quanto richiede l'art. 243-bis (*“sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”*).

E' certamente vero che lo stesso Revisore nel suo referto contesta una presunta non collaborazione dei Responsabili dei Servizi dell'Ente che

avrebbero dichiarato che non **esistano debiti** fuori bilancio al 31/12/2015 e, d'altra parte, denuncia l'invio **solo in data** 21.9.2016, da parte dell'attuale Sindaco, di copia di atti di **pignoramenti** e di transazioni "... *mai avuti prima*"; ma tutte le singole contestazioni **mosse** dal Revisore nel documento allegato alla proposta di delibera riguardano **presunte** specifiche irregolarità contabili o singole omissioni degli Uffici Tecnici espressamente e formalmente denunciate alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera e del TUEL e dell'art.52 del D.lgs 174/2016 ("*Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione*"), senza quindi alcuna pretesa sostanziale o formale di poter rappresentare in via generale uno squilibrio strutturale di bilancio nel senso indicato dall'articolo 243 bis. Tant'è che in nessuna parte del documento in questione il Revisore afferma che sussista uno squilibrio strutturale di **bilancio**, anche perché i presunti debiti fuori bilancio ivi contestati andavano accertati (come del resto riconosciuto in aula anche dall'attuale ViceSindaco cfr. pag. 3 della delibera 45/2016 "*Interviene il Vice Sindaco per sottolineare ... come sia vero che non è chiaro se sono tutti debiti fuori bilancio*").

È chiaro dunque che i consiglieri convocati all'assemblea del 23.12.2016 non sono stati messi nelle condizioni di poter svolgere le loro funzioni e sono stati messi dal Revisore davanti al "fatto compiuto" perché, almeno in base al documento allegato la proposta di delibera, era oggettivamente difficile poter anche solo immaginare quale fosse la reale situazione di bilancio e se effettivamente la soluzione proposta dal Revisore fosse l'unica percorribile.

Come emerge dalla pagina 3 della delibera 45/2016 solo nel corso della discussione, peraltro in modo del tutto apodittico, il Revisore, siccome interpellato dal Vice Sindaco ("*chiede quindi al Revisore dei Conti se vi erano*

*altre soluzioni al riguardo*”), ha affermato che non vi fossero altre soluzioni percorribili (*“Il revisore ribadisce quanto già detto. Evidenzia come vi sia uno squilibrio strutturale. E non vede quali altre soluzioni alternative ci possano essere”*); ma si tratta di affermazione che, al di là della sua tardiva espressione, è del tutto immotivata e perfino contraddittoria con quanto lo stesso Revisore aveva dedotto, non solo nel documento allegato alla proposta di delibera 45/2016, ma anche nel parere reso in relazione alla parallela delibera 42/2015 assunta nella medesima giornata del 23.12.2016 (punto n.1 dell’ o.d.g. della medesima assemblea del 23.12.2016), laddove aveva precisato che *“si stanno verificando possibili soluzioni di natura finanziaria tra cui l’istituto del pre dissesto previsto dall’articolo 243 bis del TUEL”*, con ciò considerando per la stessa riunione del 23.12.2016 anche altre misure meno drammatiche.

È chiaro dunque che le soluzioni che il 23.12.2016 avrebbero dovuto essere sottoposte all’attenzione del consiglio comunale da parte del Revisore erano certamente più di una, mentre illegittimamente i consiglieri comunali sono stati chiamati in modo repentino, alla vigilia di Natale, ad esprimersi su una scelta fondamentale dell’Ente, presentata dal Revisore solo nel corso della discussione senza spiegazioni come l’unica percorribile, anche se trattasi di rimedio estremo che impedirà la regolarità dei servizi essenziali ed anche se tale rimedio non era stato nemmeno vagliato od istruito dagli Uffici Tecnici (non essendo stato concesso loro il tempo necessario), ma semplicemente proposto alla luce della sola denuncia del 12.12.2016 fatta dallo stesso Revisore alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera e del TUEL e dell’art.52 del D.lgs 174/2016; senza quindi poter esercitare le proprie funzioni istituzionali in modo consapevole, secondo quanto previsto dall’art.43 del TUEL, e oltretutto sotto il rischio (neanche troppo velato) di

subire a propria volta una azione di responsabilità per danno erariale.

Era dunque certamente corretta e rispondeva alla necessità di poter svolgere il proprio incarico istituzionale in modo pieno ed effettivo la domanda, avanzata tanto dal consigliere Battisti quanto dal consigliere Martini nei loro interventi in aula, di approvare in quella seduta del 23.12.2016 solo la presa d'atto della delibera della Sezione Controllo della Corte dei Conti n.111 del 2016, rinviando invece a seguito del doveroso approfondimento ogni decisione sull'accesso alla procedura di pre-dissesto di cui all'art.243-bis del Dlgs 267/2000, stante la gravità delle misure da assumere obbligatoriamente da subito anche sul personale e sui costi dei servizi di base .

A ciò si aggiunga che, come già anticipato, la delibera della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti n. 111/2016 – delibera che non è stata nemmeno allegata alla proposta di cui al n.4 dell'o.d.g. del 20.12.2016 – in realtà non conteneva alcuna richiesta di accesso alla procedura di pre-dissesto di cui all'art. 243-bis del D.lgs 267/2000, essendo la delibera in questione espressione dell'articolo 148-bis del medesimo D.lgs.

E' stata la stessa Sezione Controllo della Corte dei Conti, infatti, che, in quella delibera 111/16, richiamando nella parte iniziale l'articolo 148 bis del TUEL al fine di giustificare il proprio intervento, ha precisato che la norma *“ha lo scopo di segnalare ai consigli degli enti interessati la presenza di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti auto correttivi”*; ricordando altresì quanto insegnato dalla Corte Costituzionale sul fatto che *“la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui gli articoli 148 comma 1 e 148bis del TUEL ... giustificano anche il conferimento alla corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa*

*copertura dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali"* (cfr. pagg. 4 e 5).

La *ratio* dell'intervento della Sezione Controllo della Corte dei Conti era quindi quello espresso dall'art. 148-bis del TUEL ossia quello di prevenire eventuali situazioni di disequilibrio del bilancio, che quindi non potevano ritenersi sussistenti o di imminente deflagrazione.

Ciò è confermato anche dal tenore dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti nella delibera 111 del 2016 laddove, su complessivi 12 rilievi, soltanto tre (il rilievi nn. 5, 6 e 9) sono stati qualificati costituenti gravi irregolarità per le quali l'Ente è stato invitato "*all'adozione delle opportune misure correttive indicate in motivazione*".

Il fatto dunque che la stessa Corte dei Conti abbia indicato le specifiche misure correttive da assumere per le tre segnalazioni più gravi sta a significare che nel caso di specie non vi erano i presupposti richiesti dall'articolo 243 bis del TUEL per accedere alla procedura di pre-dissesto, tra cui in primis uno "*squilibrio strutturale in grado di provocare il dissesto finanziario*", né tale opzione poteva considerarsi una scelta obbligata, come invece prospettato in modo apodittico dal Revisore solo nel corso della discussione del 23.12.2016.

Ciò è talmente vero che la medesima Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, una volta vistasi recapitare la delibera 45/2016 qui impugnata, ne ha da ultimo preso atto con propria delibera 7/2017/PRSE, ma si è preoccupata di precisare in quella sede la propria sostanziale estraneità rispetto alla scelta discrezionale dell'Ente di accedere al pre-dissesto di cui all'art. 243-bis del TUEL: "Per quel che attiene alla censure contabilmente sollevabili, si impone, in via preliminare, un utile distinguo. Può trattarsi di "segnalazioni", che non integrano i presupposti per l'attivazione delle misure

*più gravi e devono comunque essere eseguite dall'Ente Locale in tempi che, seppure rimessi alla discrezionalità dell'amministrazione, devono essere ragionevoli e restano oggetto di monitoraggio nei successivi cicli gestionali. Oppure di fattispecie di maggiore rilevanza che si traducono in gravi irregolarità che devono essere, invece, tempestivamente seguite dall'adozione di misure correttive, anche se poi l'efficacia di queste ultime non sempre è suscettibile di verifica immediata. Entrambe le fattispecie sono esposte nella Deliberazione n.111/2016/PRSP e del resto corrispondono alla variegata realtà gestionale degli Enti, va anche considerato che vi sono irregolarità che, di per sé, non sono suscettibili di rimozione immediata mediante l'adozione di specifici atti, provvedimenti o operazioni che si esauriscono nel breve periodo, ma richiedono l'attivazione di operazioni più lunghe e complesse, i cui effetti sono compiutamente apprezzabili soltanto in una pluralità di esercizi successivi".*

La scelta radicale di accesso alla procedura di cui all'art. 243-bis del TUEL, dunque, non solo non era obbligata per l'Ente, come prospettato da parte del Revisore ai consiglieri intervenuti alla riunione del 23.12.2016, ma non era stata nemmeno suggerita dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, la quale anzi aveva rilevato irregolarità in minima parte anche gravi, ma comunque risolvibili, e non di certo uno stato di disequilibrio strutturale di bilancio tale da rendere obbligatoria la misure del pre-dissesto.

Ciò è talmente vero che, mentre le segnalazioni nn.1 e 3 della delibera 111/16 della Sezione Controllo della Corte dei Conti erano già stati risolti con determinazioni dirigenziali n.264 e 265 del 2.12.2016, il rilievo numero 9 ("mancato aggiornamento dell'inventario") risulta assecondato dalla stessa delibera 45/2016, la quale nel suo dispositivo reca al punto 5 la previsione di

“... Dare indirizzi responsabili delle aree di effettuare la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL” e al punto 6 “di dare indirizzo all'ufficio tecnico comunale di provvedere alla ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare”.

Queste previsioni, a ben vedere, a loro volta, se da una parte sono rivolte ad assecondare le richieste di cui alla delibera 111/16 della Corte dei Conti, si pongono però di per sé in evidente contraddizione con la stessa scelta di accedere al pre-dissesto di cui all'articolo 243 bis del TUEL, indicata invece al punto 4 del dispositivo della medesima delibera 45/2016. Ricordiamo infatti che la norma in questione prevede la possibilità per i Comuni di accedere alla procedura di pre-dissesto, tra le altre cose, "nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate". E' evidente dunque che la delibera 45/2016, siccome reca nel suo dispositivo anche la previsione di "Dare indirizzi responsabili delle aree di effettuare la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL", contiene in sé una insanabile contraddizione che dimostra come tale decisione sia stata presentata ai consiglieri intervenuti alla riunione e poi da questi assunta a maggioranza senza che fosse stata acquisita o resa disponibile la necessaria istruttoria e, quindi, senza avere contezza della sussistenza dei presupposti ex lege richiesti, impendendo quindi in radice la possibilità di svolgere le funzioni istituzionalmente previste.

Tutto ciò dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il punto numero 4 dell'o.d.g. del 20/12/2016 non poteva essere seriamente preso in considerazione e adeguatamente valutato dai consiglieri che hanno partecipato alla riunione del 23/12/2016, i quali sono stati sostanzialmente privati delle loro funzioni e (almeno in buona parte) anche personalmente obbligati o

quanto meno condizionati dalla pregressa denuncia fatta alla Procura della Corte dei Conti dal Revisore unico ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera e del TUEL e dell'art.52 del D.lgs 174/2016 ("Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione").

Si tratta dunque di un impedimento al pieno ed effettivo esercizio del *munus* che è di tipo sostanziale e non formale perché, anche volendo prescindere dalla oggettiva inadeguatezza dell'unico documento che era stato allegato alla proposta di delibera, non era possibile discutere su una questione che presupponeva l'accertamento di dati, informazioni ed elementi di contabilità che non erano stati raccolti da nessuno e che non erano in possesso nemmeno del Revisore unico che aveva fatto la proposta di delibera, il quale anzi aveva confessato nella sua denuncia del 12/12/2016, ossia nell'unico documento allegato alla proposta di delibera, di non essere egli in possesso dei dati necessari "... a comprendere pienamente in maniera attendibile corrette i presupposti tecnico giuridici contabili".

\*

**4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 243-bis del D.lgs 267/2000 in relazione all'art. 43 del D.lgs 267/2000 e all'art.8 dello Statuto Comunale; Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.**

Si è accennato nella parte in fatto che, come risulta anche dal testo della delibera 45/2016, il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore al Bilancio dell'attuale maggioranza hanno voluto attribuire espressamente alla precedente amministrazione – tra cui comparivano anche i nomi degli odierni esponenti – la responsabilità, se non la colpa, della drammatica scelta di accedere (al buio) alla procedura di pre-dissesto.

E' evidente che sul punto l'atto qui impugnato risulta direttamente lesivo dell'immagine, della reputazione e della onorabilità degli esponenti (cfr. sul punto TAR Lazio, Latina, sentenza n. 239/2005) ed è viziato in tal senso da un chiaro sviamento dalla causa tipica, poiché la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con la sua delibera n.111/2016 non aveva chiesto di far accesso alla procedure ex art. 243-bis del TUEL, ma aveva chiesto semplicemente l'adozione di alcune misure correttive "*indicate in motivazione*". Sicché deve riconoscersi che è semmai l'incapacità di chi oggi doveva assumere quelle misure correttive ad essere il solo responsabile di una scelta così radicale come quella di cui all'art. 243-bis del TUEL. E non si può mascherare l'incapacità di adozione delle specifiche misure correttive richieste dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti con uno strumento così radicale quale è il pre-dissesto di cui all'art. 243-bis, che si riverbera in modo diretto sulla collettività locale con un repentino aumento della pressione fiscale e un correlativo decremento della quantità e qualità dei servizi comunali.

Ricordiamo infatti che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'art.243-bis ha la durata massima di dieci anni (comma 5) e, quindi, impone uno sforzo economico-contabile radicale ed eccezionale per garantire il ripianamento di tutti i debiti dell'Ente entro tale limite temporale, con divieto di accesso ad una estensione più progressiva e diluita per il finanziamento dei debiti. Proprio in ragione del contingentamento forzato dei tempi infatti l'Ente è autorizzato (comma 8) ad aumentare in via eccezionale ed in deroga alla Legislazione nazionale tutte le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, con obbligo di effettuare "*una rigorosa riduzione della spesa*", di "*alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali*", e di provvedere alla

"rideterminazione della dotazione organica".

Se poi, come nel caso di specie, vi è anche l'accesso al Fondo di rotazione l'Ente deve adottare anche misure radicali immediate (comma 9) quali "a decorre dall'esercizio finanziario successivo, la riduzione delle spese di personale", mentre "entro il termine di un quinquennio la riduzione di almeno il 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi", con previsione anche del "blocco dell'indebitamento".

Insomma la procedura di cui all'art.243-bis, implicando misure radicali di immediata applicazione con diretta incisione della collettività locale che si vedrà privata della regolare erogazione dei servizi di base dell'Ente, rimane nella sua stessa ratio uno strumento residuale ed estremo, cosicché la scelta del relativo utilizzo da parte del Consiglio Comunale, se da una parte richiede una verifica seria della sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge (nel caso di specie non intervenuta), da altra parte impedisce che possa essere strumentalmente attribuita ai precedenti amministratori, come accaduto nel caso di specie, con palese sviamento dalla causa tipica.

\* \*

### ISTANZA CAUTELARE

Nelle more del giudizio, essendo ravvisabile la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* per quanto sopra esposto, nonché del *periculum in mora* in ragione della stretta tempistica e della natura radicale e immediata delle gravi misure imposte dalla procedura di cui all'art. 243-bis del TUEL, che ricadranno da subito sull'intera collettività, nonché dell'interesse pubblico sotteso al regolare esercizio delle funzioni istituzionali dei consiglieri comunali ed alla libera e consapevole espressione della loro posizione all'interno dell'organo deliberante, si chiede di disporre ai sensi dell'art.55 cpa la

sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati o, comunque, l'adozione di ogni altra idonea misura cautelare diretta a non vanificare gli effetti della auspicata sentenza di accoglimento del ricorso.

\* \* \*

Per quanto sopra esposto e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, i ricorrenti, come sopra individuati, rappresentati e difesi, allo stato

### CONCLUDONO


affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis rejectis*, voglia:

- in via cautelare, adottare ogni più ampia misura idonea, in relazione alle circostanze, ad assicurare le ragioni dei ricorrenti e, in particolare, disporre la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati;
- nel merito, annullare i provvedimenti meglio specificati nell'epigrafe del presente ricorso. E con ogni ulteriore conseguente statuizione anche in ordine alle spese, competenze e onorari del giudizio, nonché ai fini della restituzione di quanto sopportato dai ricorrenti a titolo di contributo unificato ex DPR 115/2002. Si produrranno, oltre all'originale del presente ricorso, i documenti indicati nel presente atto come da allegato indice.

Ai sensi dell'art.14, comma 2, del DPR n.115 del 30.5.2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Roma, 16 febbraio 2017

Avv. Andrea Reggio d'Acì



**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE – REG. CRON. 394**

Io sottoscritto Avv. Andrea Reggio d'Acì, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma n. 216/09 not. del 19 marzo 2009 ex L. 21.1.94 n. 53, per conto sigg.ri Bengasi Battisti, Livio Martini e Paola Troncarelli, tutti rappresentati e difesi come da procura a margine de ricorso promosso avanti al T.A.R. del Lazio, ho notificato copia del suddetto atto al Comune di Corchiano (VT), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza del Bersagliere 1 - 01030 Corchiano (VT), mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo dell'Ufficio Postale RM Prati, in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76595684824-0.

Roma, 20 febbraio 2017

Avv. Andrea Reggio d'Acì

**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE – REG. CRON. 395**

Io sottoscritto Avv. Andrea Reggio d'Acì, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma n. 216/09 not. del 19 marzo 2009 ex L. 21.1.94 n. 53, per conto sigg.ri Bengasi Battisti, Livio Martini e Paola Troncarelli, tutti rappresentati e difesi come da procura a margine de ricorso promosso avanti al T.A.R. del Lazio, ho notificato copia del suddetto atto al sig. Pietro Piergentili, Via Lorenzo da Viterbo n.2, 01030 Corchiano (VT), mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo dell'Ufficio Postale RM Prati, in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76595684823-9.

Roma, 20 febbraio 2017

Avv. Andrea Reggio d'Acì



**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE – REG. CRON. 396**

Io sottoscritto Avv. Andrea Reggio d'Aci, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma n. 216/09 not. del 19 marzo 2009 ex L. 21.1.94 n. 53, per conto sigg.ri Bengasi Battisti, Livio Martini e Paola Troncarelli, tutti rappresentati e difesi come da procura a margine de ricorso promosso avanti al T.A.R. del Lazio, ho notificato copia del suddetto atto alla sig.ra Lorian Montanini, via Vincenzo Cardarelli n. 6, 01030 Corchiano, mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo dell'Ufficio Postale RM Prati, in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76595684822-8.

Roma, 20 febbraio 2017

Avv. Andrea Reggio d'Aci

**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE – REG. CRON. 397**

Io sottoscritto Avv. Andrea Reggio d'Acì, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma n. 216/09 not. del 19 marzo 2009 ex L. 21.1.94 n. 53, per conto sigg.ri Bengasi Battisti, Livio Martini e Paola Troncarelli, tutti rappresentati e difesi come da procura a margine de ricorso promosso avanti al T.A.R. del Lazio, ho notificato copia del suddetto atto alla sig.ra Paola Parroni, Via Giacomo Puccini n.2/a, Bracciano (RM), mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo dell'Ufficio Postale RM Prati, in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76595684821-7.

Roma, 20 febbraio 2017

Avv. Andrea Reggio d'Acì

# NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma

N. 216 del 15/3/2009

Avv. ANDREA REGGIO d'ACI  
00136 Roma - Viale della Medaglia d'Oro, 122  
Tel. 063214152 - Fax 063211370

pec: andreatreggiodaci@ordineavvocatitroma.org

per conto di Benigni Roberto

N. 395 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, devesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Postaraccomandata


AR

ID00765956848239 01030

55648 00195 ROMA PRATI (R)

1-PT048647

Poste italiane



20.02.2017 18.38

Euro 007-95



AG

76595684823-9

Rac

Pietro Piergentili  
Via Lorenzo da Viterbo n.2  
01030 Corchiano (VT)